



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 29 maggio 2009 (05.06)
(OR. en)**

**10277/1/09
REV 1**

LIMITE

FISC 73

RELAZIONE

della: presidenza

al: Coreper/Consiglio

Oggetto : Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (in seguito "la direttiva")¹
- Relazione della presidenza sullo stato dei lavori

I. Introduzione

1. Il 13 novembre 2008 la Commissione ha presentato la proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi², come previsto dalla relazione del 15 settembre 2008 sul funzionamento del sistema comune di tassazione dei redditi da risparmio conformemente all'articolo 18 della direttiva 2003/48/CE³. La proposta è intesa a migliorare la direttiva 2003/48/CE al fine di garantire una più efficace tassazione dei pagamenti di interessi che possono essere incanalati attraverso strutture intermedie esonerate da imposta. Essa prevede altresì un'estensione del campo di applicazione della direttiva ai redditi equivalenti agli interessi ottenuti tramite investimenti in alcuni prodotti finanziari innovativi nonché in certi prodotti di assicurazione vita. Inoltre, un chiarimento del funzionamento tecnico della direttiva dovrebbe portare a un sistema più conviviale e di più efficace attuazione.

¹ COM(2008) 552, documento del Consiglio 13124/1/08 FISC 117.

² COM/2008/727, documento del Consiglio 15733/08 FISC 154 + ADD 1 + ADD 2.

³ COM(2008) 552, documento del Consiglio 13124/1/08 FISC 117.

2. L'esame della proposta è iniziato sotto la presidenza francese e alcune discussioni iniziali sono state incentrate, in particolare, sulla definizione di beneficiario effettivo e di reddito da interessi.
3. Nel dicembre 2008 il Consiglio Ecofin ha espresso il proprio sostegno alla proposta della Commissione di estendere il campo di applicazione della direttiva e di colmare le lacune esistenti, e ha invitato a far sì che le discussioni sul testo progrediscano rapidamente, chiedendo nel contempo alla presidenza successiva (quella ceca) di riferire nella primavera 2009.

II. Progressi sul fascicolo

4. La presidenza ceca ha completato una lettura di tutti gli articoli della proposta e dei suoi cinque allegati. Le delegazioni sono state ripetutamente incoraggiate a trasmettere suggerimenti redazionali intesi a migliorare il testo.
5. La presidenza ha raccolto osservazioni e suggerimenti, orali e scritti, sulla base dei quali ha proposto alcuni chiarimenti e miglioramenti al testo, e ha esplorato soluzioni per i problemi più sostanziali nel suo testo di compromesso (8346/09 FISC 40).
6. La discussione ha confermato che è auspicabile estendere il campo di applicazione della direttiva ad altri redditi sostanzialmente equivalenti a quelli derivanti dai pagamenti di interessi su crediti e su fondi di investimento che sono OICVM autorizzati (come i redditi derivanti da titoli strutturati con rimborso garantito del capitale alla scadenza e i redditi da risparmio equivalenti provenienti da qualsiasi tipo di fondo di investimento), e la presidenza si è adoperata per precisare la definizione onde chiarire il testo di questa nuova disposizione. In base alla proposta di compromesso della presidenza la direttiva dovrebbe coprire in particolare "qualsiasi reddito versato, o accreditato su un conto, relativo a titoli di qualsivoglia natura quando le condizioni di un utile sul capitale definite alla data di emissione garantiscono che l'investitore, alla scadenza del termine, riceva almeno il 95% del capitale investito".

7. La presidenza si è adoperata per migliorare l'"approccio della trasparenza" per quanto riguarda i pagamenti di interessi a favore di talune entità e dispositivi giuridici stabiliti al di fuori dell'UE quale misura scelta per impedire l'elusione della tassazione dei risparmi attualmente offerta dal ricorso ad entità intermediarie non comunitarie. L'allegato I della direttiva, che contiene l'elenco delle entità e dei dispositivi con sede in paesi terzi e delle relative giurisdizioni, è stato oggetto di discussioni e di qualche modifica. Alcuni Stati membri desiderano proseguire l'analisi dettagliata dell'allegato I. Le delegazioni hanno sollevato questioni sull'utilizzo delle informazioni di cui dispongono gli agenti pagatori nel quadro della direttiva antiriciclaggio (2005/60/CE)⁴, ma la discussione ha confermato l'adeguatezza dell'approccio proposto, in quanto è inteso a ridurre al minimo gli oneri amministrativi per gli agenti pagatori e a sfruttare le informazioni di cui essi già dispongono. La discussione riguardo alla possibile elusione della direttiva attraverso entità che rendono possibili investimenti anonimi in zone con aliquote fiscali basse è tuttora in corso.
8. [In relazione all'applicazione dell'approccio della trasparenza e alla prevista applicazione rafforzata della nozione di agente pagatore all'atto del ricevimento nell'UE, è stata a più riprese sollevata la questione dell'uso dell'espressione "sede di direzione effettiva". La presidenza ha chiarito che "la sede di direzione effettiva", come concetto riconosciuto a livello internazionale nel campo delle convenzioni in materia di doppia imposizione, è utilizzata allo scopo specifico di determinare chi è soggetto agli obblighi di comunicazione previsti dalla direttiva e lascia impregiudicate le norme nazionali sulla residenza fiscale di entità e di dispositivi giuridici. La presidenza ha caldeggiato l'uso di questa nozione e assieme ai servizi della Commissione si è concentrata sulle precisazioni in merito al modo in cui potrebbe funzionare e facilitare la determinazione degli obblighi di comunicazione previsti dalla direttiva. Alcuni Stati membri continuano tuttavia a nutrire preoccupazioni in merito alla sua corretta applicazione nei loro regimi fiscali nazionali. Un altro Stato membro pone un accento particolare sull'ulteriore esame delle norme applicabili alla residenza fiscale dei dispositivi giuridici, in particolare qualora la residenza del fiduciario non sia riconosciuta come luogo dell'amministrazione effettiva del trust.

⁴ G U L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

9. La presidenza ha sottoposto alle delegazioni la definizione rafforzata di “agente pagatore all’atto del ricevimento”, proposta dalla Commissione in base ad elementi sostanziali piuttosto che alla forma giuridica, e dal dibattito è emerso che questa definizione può essere generalmente accettata dagli Stati membri. L’allegato III, comprendente le entità e i dispositivi giuridici che devono essere considerati “agenti pagatori all’atto del ricevimento” in ciascuno Stato membro, è stato notevolmente migliorato in base alle osservazioni degli Stati membri. Sono in corso discussioni sulla corretta applicazione della direttiva ai dispositivi giuridici (ad es., i trust) e alle entità (ad es., le fondazioni), quando i pagamenti di redditi percepiti da un’entità o da un dispositivo giuridico non sono immediatamente attribuibili ad alcun beneficiario. Le modifiche all’articolo 4, paragrafo 2 e all’articolo 6, paragrafo 4 della proposta, suggerite da Malta, sono state discusse in modo particolareggiato e considerate da alcuni Stati membri un miglioramento, anche se è necessaria un’ulteriore messa a punto. Alcuni Stati membri ritengono che occorra discutere ulteriormente sulla natura degli allegati III e I.
10. Riguardo alla ricerca di un equilibrio tra il miglioramento della qualità delle informazioni utilizzate per accertare l’identità e la residenza dei beneficiari effettivi e il mantenimento al minimo livello possibile dell’onere amministrativo aggiuntivo a carico degli agenti pagatori e dei beneficiari effettivi, il compromesso della presidenza prende in considerazione la situazione dei beneficiari effettivi ai quali non è mai stato attribuito un numero d’identificazione, ma lascia immutato l’obbligo a carico degli agenti pagatori di rilevare i numeri di codice (fiscale), ove disponibili. L’allegato II, contenente informazioni su tali codici nei singoli Stati membri, è stato notevolmente migliorato. In linea con le numerose osservazioni formulate dagli Stati membri, la presidenza suggerisce di rinunciare all’obbligo esplicito di aggiornare le informazioni sui beneficiari effettivi alla scadenza dei documenti d’identità, che la proposta pone a carico degli agenti pagatori. Il fatto di non utilizzare documenti scaduti è intrinseco all’obbligo di avvalersi delle migliori informazioni disponibili.

11. Dalle discussioni è emerso che taluni tipi di contratti di assicurazione vita dovrebbero rientrare nel campo di applicazione della direttiva, essendo spesso considerati prodotti d'investimento al dettaglio sostitutivi degli organismi d'investimento collettivo. Il Gruppo ha tenuto un dibattito approfondito sulle modalità d'inclusione dei redditi di tali prodotti nella definizione di pagamento d'interessi. L'approccio scelto dalla Commissione consisteva nel definire la categoria di prodotti di assicurazione vita che dovrebbe essere contemplata dalla direttiva, facendo riferimento ad un livello di rischio biometrico e alla connessione del rendimento dei contratti ai redditi provenienti da prodotti di credito e da prodotti finanziari equivalenti. Tuttavia, dalle discussioni è emerso che la connessione al rischio biometrico lasciava irrisolte varie questioni correlate e che troppi dettagli dovrebbero essere precisati attraverso la normativa nazionale di attuazione. Pertanto, la presidenza ha proposto di estendere il campo di applicazione ai benefici derivanti da tutti i contratti di assicurazione il cui rendimento è prevalentemente legato a redditi provenienti da crediti o redditi equivalenti, indipendentemente dal livello di rischio biometrico. Tale soluzione non ha però ottenuto un grande sostegno, per cui la presidenza ha riesaminato tutte le alternative esistenti e ha invitato gli Stati membri ad esprimere le loro preferenze. È emerso che alcune delegazioni desiderano che tutti i contratti di assicurazione vita, senza eccezione, siano contemplati dalla direttiva. Altre delegazioni convengono sulla necessità che la direttiva contempli talune categorie di contratti, ma sono perplesse riguardo alla determinazione del rischio biometrico.
12. La presidenza ha preso atto che il Belgio è disposto ad astenersi dall'applicazione della ritenuta alla fonte prevista all'articolo 11 e ad applicare il capitolo II della direttiva dopo il 31 dicembre 2009.
13. È stato messo in discussione il mantenimento della "procedura del certificato", la quale permette ai beneficiari effettivi con residenza fiscale in uno Stato membro di evitare il prelievo di una ritenuta alla fonte sugli interessi percepiti in un altro Stato membro. Il motivo è che tale meccanismo, che è altresì più oneroso per i beneficiari effettivi, consente di ottenere meno informazioni rispetto all'altra procedura, vale a dire la comunicazione volontaria allo Stato di residenza del beneficiario effettivo.

La presidenza ha preso atto che nessuno degli Stati membri che applicano la ritenuta alla fonte è favorevole alla proposta di abolire la “procedura del certificato”. Tenuto conto della positiva esperienza dell’applicazione parallela di entrambi i metodi riferita da uno Stato membro, la presidenza ha quindi ritenuto che si tratti di un passo avanti che consentirebbe agli Stati membri che applicano la ritenuta alla fonte di sviluppare gradualmente le prassi amministrative e ai beneficiari effettivi di avvalersi, se lo desiderano, di procedure meno gravose di quelle legate alla presentazione di un certificato rilasciato da un’amministrazione fiscale. L’Austria tuttavia non è d’accordo poiché l’introduzione della comunicazione volontaria creerebbe un onere amministrativo sproporzionato a carico degli agenti pagatori.

14. La presidenza ha incoraggiato una discussione approfondita delle questioni inerenti al futuro processo decisionale. Le discussioni hanno messo in evidenza che solo questioni di natura squisitamente tecnica come:

- * specificare i fornitori di dati che gli agenti pagatori possono utilizzare per ottenere le informazioni necessarie per il corretto trattamento, ai fini dell’articolo 6 della direttiva, del reddito che proviene dagli organismi d’investimento collettivo o da altri fondi o sistemi di investimento collettivo o titoli specifici;
- * definire formati e procedure operative comuni per lo scambio di informazioni; e
- * definire modelli comuni per i certificati e altri documenti che sono necessari per la corretta applicazione della direttiva, o la agevolano,

potrebbero essere affrontate in modo più efficace mediante un meccanismo più flessibile, senza modificare la direttiva. Tuttavia, esistono considerevoli riserve riguardo alla procedura proposta, segnatamente il passaggio ad una procedura di voto a maggioranza qualificata tramite comitato. Sembra opportuno un dibattito più sostanziale su tale questione, alla luce del quale sarà poi necessario riesaminare i compiti da assegnare al comitato.

III. Provvedimenti da adottare

Si invita il Consiglio a prendere atto della presente relazione e dei progressi finora compiuti sulla proposta di modifica della direttiva in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.